



FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA

Pordenone, 18.12.2018

Relatore: Dott. Fabrizio Scossa Lodovico

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

PROCESSO FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

- Richiesta alla Commissione Europea per introdurre l'obbligo di fattura elettronica tra imprese, autorizzazione ottenuta con la decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16.04.2018 del Consiglio UE;
- introduzione da aprile 2019 (prorogabile di 12 mesi) del modello di fattura elettronica europea per gli appalti pubblici (Direttiva 2015/55/UE);
- le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono circa il 30%, percentuale superiore alla media dell'UE (18%); in Europa: Finlandia è al 72%, Danimarca 64%, Slovenia 57%, Svezia 33%; la Francia al 15%, la Germania al 16% e la Spagna al 25%.

LEGGE DI BILANCIO 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - 1

Il comma 909 della legge di bilancio 2018 prevede che “al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il sistema di Interscambio”.

Decorrenza:

- dal 01.01.2019;
- dal 01.07.2018 per il settore delle cessioni di carburante e prestazioni nell’ambito di subappalti pubblici. Proroga al 01.01.2019 per cessioni carburante presso impianti stradali.

LEGGE DI BILANCIO 2018 FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - 2

Sono tenuti all'emissione della fattura elettronica i soggetti passivi Iva di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 633/72:

- società ed enti stabiliti in Italia;
- imprenditori, artisti e professionisti residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

LEGGE DI BILANCIO 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - 3

Restano esclusi dall'obbligo:

- i soggetti non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia,
- soggetti esteri meramente identificati in Italia,
- i produttori agricoli "esonerati" di cui all'articolo 34 comma 6 del DPR 633/72 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 89757/2018),
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio del 2011 (minimi),
- i soggetti che si avvalgono del regime forfettario,
- per il 2019 escluse dall'obbligo le operazioni i cui dati sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, (**Legge di conversione del DI 119/2018**)
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione per il regime forfettario previsto dalla Legge 398/91 e con proventi commerciali non superiori a 65.000 euro. (**Legge di conversione del DI 119/2018**)

LEGGE DI BILANCIO 2018 FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - 4

La norma include nell'ambito di applicazione anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in Italia.

Restano escluse dall'obbligo in argomento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non indentificati ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi. I dati di tali operazioni saranno acquisiti mediante apposita comunicazione istituita a partire dal 2019.

SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)

Il Sistema di Interscambio è la struttura, istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture elettroniche e inviare le relative notifiche.

Le funzioni del Sistema di Interscambio sono sostanzialmente le seguenti:

- ricezione delle fatture sotto forma di file con le caratteristiche tecniche previste per la fattura;
- effettuazione dei controlli sui file ricevuti;
- inoltro delle fatture ai destinatari;
- invio delle notifiche relative.

GENERAZIONE E INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le operazioni che l'operatore economico deve effettuare sono:

- predisporre la fattura in formato XML approvato;
- firmare la fattura con firma elettronica qualificata o digitale (operazione eventuale);
- inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SdI), attraverso i canali previsti dalle specifiche tecniche dello SdI.

EMISSIONE, INVIO E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Per emettere le fatture elettroniche possono essere utilizzate diverse modalità gratuite messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- una procedura web,
- un'app (per dispositivi mobile),
- un software da installare su pc.

Ovviamente gli operatori possono sempre utilizzare i propri software privati per generare il file xml ministeriale.

Per trasmettere le fatture elettroniche attraverso lo SdI possono essere utilizzate la posta elettronica, la procedura web e l'app indicate in precedenza, oppure sistemi cooperazione applicativa (web service) o sistemi di trasmissioni basati su protocolli FTP. Questi ultimi due strumenti necessitano di una procedura di accreditamento del canale al SdI (stipula di accordo di servizio con SdI).

Per ricevere le fatture elettroniche i canali sono i medesimi per l'invio, ad eccezione della procedura web e l'app.


REGISTRAZIONE INDIRIZZI TELEMATICI

Per facilitare il recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione attivabile attraverso la propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Ciascun soggetto o suo intermediario possono indicare la modalità di ricezione delle fatture elettroniche. Se presente tale registrazione facoltativa, il SdI interrogherà per ogni fattura questo elenco e recapiterà le fatture a quel soggetto utilizzando quanto indicato in quell'elenco, prescindendo da quanto indicato nel file fattura.

La registrazione è facoltativa.

REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO

 **Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche**

[Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA

Canale/Indirizzo registrato:

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - 1

Il Sdl effettua sulle fatture ricevute una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.

Controlli effettuati:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento se firmato digitalmente;
- autenticità del certificato di firma, se presente;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - 2

L'ultimo controllo effettuato consiste nella verifica che la stessa fattura non venga inviata più di una volta; in particolare, viene verificato che i dati relativi a:

- identificativo cedente/prestatore,
- tipologia documento,
- anno della data fattura,
- numero fattura,

non coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.

RICEVUTA DI SCARTO - 1

File con firma digitale - Versione 1.0

Notifica Scarto

- Identificativo Sdl: 12
- Nome File: ... xml
- Data Ora Ricezione: 2018-11-27T14:55:09.000+01:00
- Message Id: 108
-

Lista errori	
Codice	Descrizione
00200	File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio Ã" riportata l'indicazione puntuale della non conformitÃ): The value ' ' of element 'IBAN' is not valid. riga: 98 - colonna: 55

RICEVUTA DI SCARTO - 2

In caso di mancato superamento dei controlli (scarto della fattura), l'emittente avrà comunque 5 giorni a disposizione per procedere ad una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13 del 02.07.2018 ha precisato che in caso di fattura scartata dal Sdl andrebbe preferibilmente emessa una fattura con la data e il numero del documento scartato.

E' consentita l'emissione di una nuova fattura con una diversa data e numerazione, purché risulti un collegamento con il documento precedente rifiutato che renda evidente la tempestività della fattura rispetto all'operazione documentata, o, in alternativa, l'emissione di una fattura che, pur con data e numero differenti, riporti un numerazione specifica dalla quale emerga che si è in presenza di un documento rettificativo del precedente e inserita in apposito sezionale.

RICEVUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA

Nel caso in cui per cause tecniche non imputabili al Sdl il recapito non fosse possibile, il Sdl emette ricevuta di impossibilità di consegna e mette a disposizione al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. In questo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare per vie diverse da Sdl al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

File con firma digitale - Versione 1.0

Notifica Mancata Consegna

Identificativo Sdl: 9!

Nome File: l.p7m

Descrizione: **Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario. Sono in corso le necessarie verifiche, al termine delle quali si procederà ad un nuovo tentativo di trasmissione. Si rimanda pertanto ad un momento successivo l'invio della ricevuta di consegna.**

Message Id: 802

Note:

DETRAIBILITA' IVA/INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ai fini della detrazione dell'Iva da parte dell'acquirente, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la data da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuata e momento in cui si verifica in capo cessionario/committente la duplice condizione:

- avvenuta esigibilità dell'imposta (sostanziale);
- formale possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 21 del DPR 633/72 (formale).

DETRAIBILITA' IVA DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il Decreto Legge 119 del 23.10.2018, articolo 14, ha previsto l'integrazione dell'articolo 1 del DPR 100/98 indicando espressamente che "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Quindi questo articolo ha previsto la possibilità di computare in detrazione l'iva a credito risultante delle fatture riferite a operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nella liquidazione del suddetto mese, purché dette fatture siano ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese successivo.

Il decreto contempla l'eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.



DATA EMISSIONE FATTURA

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/2018 aveva precisato che, seppur in fase di prima applicazione delle disposizioni, il file fattura può essere inviato anche con un minimo ritardo, che è tale laddove non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.

Il Decreto Legge 119 del 23.10.2018 prevede:

- Articolo 10: sospensione/riduzione delle sanzioni per il primo semestre dell'anno 2019 in caso di emissione ritardata delle fatture. Il termine è aumentato fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili;
- Articolo 11: nuovi termini per l'emissione delle fatture (decorrenza 1° luglio 2019). «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

Nella fattura deve essere inserita la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (modifica all'articolo 21, comma 2 DPR 633/72)



NUOVI SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per facilitare l'introduzione della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha previsto alcuni servizi:

- software installabile su pc per la predisposizione delle fatture elettroniche in formato xml;
- la app "FATTURAE" per l'emissione delle fatture elettroniche in formato xml tramite smartphone e tablet, attualmente disponibile per Android e IOS (Apple)
- servizio web per la generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo indirizzo telematico;
- servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sdl all'interno di una area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.



RUOLO DEGLI INTERMEDIARI NEL PROCESSO (Provvedimenti 89757/2018 e 117689/2018) - 1

Non è necessaria alcuna specifica abilitazione per la trasmissione della fattura elettronica al SdI per conto del soggetto emittente e la ricezione della stessa dal SdI per conto del soggetto ricevente (non è richiesta alcuna particolare formalità per il rilascio della delega).

E' consentita la delega a un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98 per le seguenti attività:

- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI, consultare i dati trasmessi attraverso la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere,



RUOLO DEGLI INTERMEDIARI NEL PROCESSO (Provvedimenti 89757/2018 e 117689/2018) - 2

- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'iva del delegante, consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal delegante, esercitare e consultare le opzioni previste del D.Lgs. 127/2015,
- consultare le notifiche delle ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva e delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
- indicare al Sistema di Interscambio l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file fattura.

RUOLO DEGLI INTERMEDIARI NEL PROCESSO (Provvedimenti 89757/2018 e 117689/2018) - 3

Nei confronti degli intermediari abilitati la delega può essere loro conferita o revocata mediante le funzionalità rese disponibili nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando la modalità di invio massivo.

Il soggetto passivo può delegare fino a 4 intermediari all'utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di fatturazione elettronica, oppure, può essere conferita delega solo per alcune funzionalità.

La durata della delega può essere liberamente determinata dal soggetto delegante, ma non può superare in ogni caso il periodo di 2 anni.

La delega è revocabile in qualsiasi momento.



REGISTRAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Il contribuente potrebbe avere nell'anno:

- fatture elettroniche attive (verso P.A. e privati),
- fatture cartacee attive (verso clienti esteri),
- fatture elettroniche passive (da fornitori privati),
- fatture cartacee passive (da fornitori esteri, da fornitori italiani non tenuti alla fatturazione elettronica – esempio: forfettari).

L'adozione di distinte serie di numerazione per le due tipologie di fattura (analogica e elettronica) è una facoltà esercitabile dal soggetto passivo (tale comportamento era individuato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/2006).

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE E PROTOCOLLO

Decreto Legge 119 del 23.10.2018:

- Articolo 12: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese»;
- Articolo 13: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17»

IMPOSTA DI BOLLO

Per le fatture è obbligatorio corrispondere l'imposta di bollo, nella misura di € 2,00, per importi superiori ad € 77,47 non assoggettati ad IVA.

L'articolo 6, D.M. 17 giugno 2014 introduce la disciplina per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale; la disposizione prevede che:

- il versamento dell'imposta deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica, attraverso il Mod. F24;
- il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse durante l'anno deve avvenire in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio .

Le fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo devono riportare nella sezione "Dati bollo" campo "Bollo virtuale" la risposta "Sì".

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Per ridurre gli oneri a carico dei soggetti Iva, viene stabilito che gli obblighi di conservazione elettronica di cui all'articolo 3 del DM 17.06.2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per la generalità dei documenti informatici trasmessi mediante il Sdl e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Con la Circolare n. 8 del 30.04.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per coloro che intendono aderire ad apposito accordo di servizio gratuito (tramite modalità on line), tutte le fatture emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sdl saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014 per 15 anni e, pertanto, sono soddisfatti gli obblighi di conservazione anche ai fini civilistici (articolo 2220 C.c.).